

Il punto 2 di cui all'art. 2.1 del decreto del Ministro per le infrastrutture 13 dicembre 2002 recante requisiti particolari per la sicurezza della navigazione marittima, con cui sono state trasposte in diritto nazionale talune disposizioni della direttiva, va al riguardo al di là delle medesime, poiché esclude dall'ambito di applicazione tutte le imbarcazioni da diporto. La Commissione avverte che una limitazione siffatta dell'ambito di applicazione della direttiva è in contrasto col disposto dell'art. 2 di quest'ultima.

Inoltre la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombenti in forza dell'art. 13 della direttiva 2002/59/CE. L'art. 13, n. 1, della direttiva dispone che «l'esercente, l'agente o il comandante di una nave, indipendentemente dalle dimensioni di questa, che trasporta merci pericolose o inquinanti e lascia un porto di uno Stato membro notifica, al più tardi al momento della partenza della nave, le informazioni di cui all'allegato I, parte 3, all'autorità competente designata da tale Stato membro».

Un obbligo analogo è disposto dall'art. 3.1 del decreto del Ministro per le infrastrutture 12 maggio 2003 in materia di notifica delle informazioni da parte dell'armatore di una nave che trasporta merci pericolose o inquinanti. Tuttavia l'art. 3.3 di tale decreto dispone che «qualora al momento di lasciare il porto non sia noto il nome del porto di destinazione o il luogo di ormeggio, tale informazione [...] viene notificata al più tardi quando è stabilita la rotta della nave».

Tale possibilità non è quindi limitata al caso particolare di cui all'art. 13, n. 2, della direttiva (nave proveniente da un porto extracomunitario e diretta verso un porto di uno Stato membro o verso un luogo di ormeggio situato nelle acque territoriali di uno Stato membro). Siffatta deroga relativa al momento della notifica delle informazioni è, ad avviso della Commissione, in contrasto con l'art. 13 della direttiva.

(¹) GU L 208, del 5.8.2002, pagg. 10-27.

**Ordinanza del presidente della Corte 4 agosto 2008 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Cipro**

(Causa C-490/07) (¹)

(2008/C 301/44)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 315 del 22.12.2007.

**Ordinanza del presidente della Corte 10 luglio 2008 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica**

(Causa C-117/08) (¹)

(2008/C 301/45)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 116 del 9.5.2008.